



La sussidiarietà, la solidarietà e la concorrenza: i nuovi confini della (de)tassazione degli enti del terzo settore?

PROPOSTE DI RIFORMA DELL'IMPRESA SOCIALE: CRITICITÀ E SOLUZIONI

Francesco Capogrossi Guarna

Roma, 17 settembre 2014

IMPRESA SOCIALE

L'impresa sociale nel nostro ordinamento

È stata introdotta ed è disciplinata da:

- L. 13/06/2005 n.118 (legge delega)
- DLgs 24/03/2006 n.155 (in vigore dal 12/05/2006)
- 4 Decreti ministeriali (Sviluppo Economico e Lavoro) del 24/01/2008 (in GU dell'1/4/2008 n.86) su:
 1. criteri computo del 70% dei ricavi complessivi,
 2. atti depositati al Registro Imprese,
 3. linee guida redazione bilancio sociale,
 4. linee guida operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Principali elementi qualificanti

1. Definizione

L'impresa sociale (art.1 DLgs 155/06), nel rispetto di specifici requisiti statutari e sostanziali (artt.2, 3, 4 DLgs 155/06), è una qualifica che può essere acquisita:

- da qualunque organizzazione privata (enti del Libro I c.c. e Libro V c.c.);
- che eserciti in via stabile e principale (art.2 co.3), un'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale in 11 settori (art.2 co.1);
- diretta a realizzare finalità di interesse generale.

IMPRESA SOCIALE

Indipendentemente dall'esercizio di attività di impresa nei settori di utilità sociale, può acquisire tale qualifica l'organizzazione che opera al fine dell'inserimento lavorativo (art.2 co.2) di lavoratori svantaggiati o disabili, che rappresentino almeno il 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo (co.4).

2.Settori di utilità sociale

- a) assistenza sociale (L.8/11/2000 n.328 sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- b) assistenza sanitaria (DPCM 29/11/2001 sui livelli essenziali di assistenza);
- c) assistenza sociosanitaria (DPCM 14/2/2001);
- d) educazione, istruzione e formazione (L. 28/3/2003 n.53 sui livelli essenziali di prestazioni di istruzione e formazione professionale);
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (L.15/12/2004 n.308 in materia ambientale ad esclusione della raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi);
- f) valorizzazione del patrimonio culturale (DLgs 22/1/2004 n.42, modificato dal DLgs 24/3/2006 n.156 in tema di codice dei beni culturali);
- g) turismo sociale (art.7 co. 10 L. 29/3/2001 n.135);
- h) formazione universitaria e post universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

IMPRESA SOCIALE

3. Esclusioni

Non possono di acquisire la qualifica di impresa sociale:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co. 2, DLgs 30/3/2001, n. 165;
- le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipanti;
- gli enti ecclesiastici e delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, per le attività non ricomprese in quelle indicate.

Principali requisiti statutari e sostanziali

Le cooperative sociali e loro consorzi ex L. n.381/1991 i cui statuti rispettino le previsioni dell'art.10 co.2 (scritture contabili) e art.12 (coinvolgimento lavoratori) acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

1. Assenza scopo di lucro

- Assenza di lucro soggettivo, destinando gli utili e gli avanzi di gestione all'attività statutaria o incremento del patrimonio (art.3 co.1) e divieto di distribuzione anche in forme indirette (art.3 co.2, e ipotesi lett.a) amministratori, b) lavoratori, c) remunerazione strumenti finanziari);
- Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di cessazione ad altre entità non lucrative (cfr. punto 5).

IMPRESA SOCIALE

2.Struttura proprietaria

- Divieto di essere sottoposta alla direzione o al controllo (2545-septies c.c.) da parte di imprese lucrative o amministrazioni pubbliche (art.4 co.3);
- Divieto per soggetti nominati da imprese profit o da enti pubblici (art.8 co.2) di rivestire cariche sociali e di riservare la nomina della maggioranza dei componenti di cariche sociali a soggetti esterni all'impresa in forma di ente associativo (art.8 co.1);
- Modalità di ammissione ed esclusione dei soci e disciplina del rapporto sociale secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente (art.9).

3.Controllo e contabilità

- Ove non diversamente stabilito dalla legge, nomina di uno o più sindaci (art.11 co.1), anche per il monitoraggio delle finalità sociali (co.2) e uno o più revisori per il controllo contabile (co.4) in caso di superamento di due dei limiti indicati nell'art.2435-bis co.1 c.c. ridotti della metà (sindaci) o per intero (revisori);
- Obbligo di scritture contabili ordinarie nonché redazione e deposito di una situazione patrimoniale ed economica (art.10 co.1). Deve essere redatto e depositato un bilancio sociale secondo linee guida per rappresentare le finalità sociali (co.2).

IMPRESA SOCIALE

4.Lavoro

- Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, da intendersi per tale qualsiasi meccanismo, inclusa informazione, la consultazione o la partecipazione (*anche con accordi o regolamenti*), mediante il quale lavoratori e destinatari possono esercitare un'influenza sulle decisioni da adottare nell'ambito dell'impresa, almeno per le questioni che incidano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati (art.12);
- I lavoratori hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione (art.14 co.3);
- Ai lavoratori non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai CCNL applicabili (art.14 co.1).
- È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati (co.2).

5.Devoluzione patrimonio

- Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di cessazione (*ad eccezione per le cooperative*) ad altri enti non profit (ONLUS, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici) secondo le norme statutarie (disposizione inapplicabile agli enti ecclesiastici) (art.13 co.3).

IMPRESA SOCIALE

Fattori di insuccesso

Lo strumento delle imprese sociali, ha messo in luce molti limiti e criticità che ne hanno ridotto l'appeal, frenando lo sviluppo e gli investimenti privi di politiche di sostegno, come dimostra il numero rimasto molto esiguo.

Le imprese sociali iscritte nella sezione speciale Registro Imprese erano:

- 365 al 2011 (iscritte) ovvero 404 con la sola dicitura Í impresa socialeÎ .
- 768 al 14/01/2014 (*Rapporto Unioncamere su Í Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale; economia e lavoroÎ*, Genn.2014);

Il potenziale di Í imprenditorialità socialeÎ arriverebbe oggi a 22.468 unità e addirittura a 85.445 per le imprese for profit operanti nei settori ex Dlgs. n.155/2006 (*Rapporto Iris Network su Í L'Impresa sociale in ItaliaÎ*, 2012).

Pertanto, il Í modello di impresa socialeÎ non ha prodotto miglioramenti nell'economia sociale, a differenza di altri modelli di successo come la cooperazione sociale ex L. 08/11/1991 n.381 (n.11.264, +98,5% 2001-2011, dati Istat ovvero n.13.938 per il I Rapporto Euricse È nov.2011).

IMPRESA SOCIALE

Limiti e criticità, nuovi scenari, proposte e indirizzi UE ed internazionali

1. Limiti e criticità dell'attuale normativa

1. Definizione stessa di impresa sociale
2. Limitazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa
3. Divieto assoluto di distribuzione di utili ai soci
4. Struttura giuridica che non consente di attrarre capitali
5. Regime di governance che esclude il rapporto al management di soci profit
6. Assenza di regimi fiscali di favore

(fonte: Rapporto GdL 6 Task force G7 Investimenti sociali È Implicazioni normative e fiscali -)

A questi si aggiungono altri elementi frenanti:

- Categorie limitate di soggetti meritevoli per l'inserimento lavorativo (c.d. svantaggiati) a causa di nuove forme di esclusione sociale
- Vincoli nella governance aziendale che privano gli enti in forma societaria degli istituti capitalistici tipici (es. non discriminazione dei soci nell'accesso)
- Difficile compatibilità ed omogeneità tra norme, per enti molto diversi - societari e non È ad es. sulla responsabilità patrimoniale, sull'organo di controllo, sull'applicazione per le ONLUS e gli ENC delle disposizioni del DLgs n.460/97.

IMPRESA SOCIALE

2. Nuovi scenari sociali

- Grave e prolungata crisi economico-finanziaria;
- Arretramento del sistema statale del welfare (inefficienze, scarso livello qualitativo, spesa pubblica insostenibile);
- Fallimento del sistema d'impresa finalizzato al solo profitto;
- Mutazione dei temi e dei bisogni sociali (salute, assistenza, ambiente, istruzione, equità sociale, disoccupazione);
- Adozione di modelli imprenditoriali alternativi e innovativi.

3. Proposte di riforma e di revisione

- 12/12/2012, Emendamento poi ritirato, n.3.2000 al DDL Legge di Stabilità 2013 (DDL n.3584 A.S.), sul limite alla distribuzione degli utili;
- 23/01/2014, Emendamento del n.3.0.2 al collegato alla Legge di Stabilità Destinazione Italia DL n.145/2013 È dichiarato inammissibile (Bobba);
- 13/02/2014, Proposta di legge (S.2095) del (Bobba e altri) su Modifiche al DLgs n.155/2006 e altre disposizioni concernenti l'impresa sociale;
- Febb. 2014, Processo di revisione avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Terzo Settore e Formazioni Sociali È prima con il Ministro Giovannini poi Poletti È con il Gruppo GECESI di esperti sull'imprenditoria sociale;
- 27/03/2014, DDL A.S. n.1418 (Lepri) su Disposizioni a sostegno dell'impresa sociale;
- 13/05/2014, Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore (Governo Renzi);
- 10/07/2014, DDL A.C. n.2617 presentato il 22/08/14 dal Governo su Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

IMPRESA SOCIALE

4. Attuazione indirizzi europei ed internazionali per una nuova e più efficace tutela dei cittadini (benessere collettivo).

4.1 In ambito europeo la *Commissione Europea* ha:

a)- *adottato la “Social Business Initiative” (SBI) il 25/10/2011, attivando un sistema di 11 azioni prioritarie (Programmazione economica 2014/2020):*

- ponendo tra gli obiettivi principali l'economia sociale e l'innovazione sociale;
- creando un ambiente favorevole per lo sviluppo del business sociale;
- favorendo la ricerca di nuove soluzioni attraverso operatori che creano l'impatto sociale anziché profitto (cfr. parere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) sulla misurazione dell'impatto sociale - 19/09/2013 e Regolamento UE n.346/2013 del Parlamento Europeo, 17/04/2013 sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (EUSEF) - azione n.1 Comunicazione n.682/2011- che considera impresa sociale quella a l'impatto sociale positivo misurabile)

b)- *costituito un gruppo di esperti È GECES -dei vari Paesi UE (2012-2017) a supporto dell'attuazione dei suoi interventi (per l'Italia partecipa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Terzo Settore e Formazioni Sociali). Il 17-18/11/2014 si terrà a Roma una Conferenza europea sulla Responsabilità sociale e l'Impresa sociale.*

IMPRESA SOCIALE

4.2 In ambito *internazionale*

Nel 2013 è stata costituita una Taskforce sul Social Impact Investment tra i Paesi del G8 (poi G7) con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato globale degli investimenti ad impatto sociale.

Rappresentanti per l'Italia, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono G.Melandri, M.Calderini, M.La Torre.

La T.F. opera con un Advisory board e n.6 Gruppi di lavoro (GdL) sui temi:

1. Attrazione di capitali
2. Metriche e indicatori di impatto sociale
3. Cooperazione allo sviluppo
4. Ruolo e sviluppo delle imprese sociali
5. Buone pratiche italiane e progetti pilota
6. Implicazioni normative e fiscali

Il 15.09.2014 è stato presentato il Rapporto sugli investimenti ad impatto sociale nei Paesi G7 e in Italia (Rapporto internazionale THE INVISIBLE HEART OF MARKETS - "How impact investing is harnessing innovation and capital for public good" e Rapporto italiano LA FINANZA CHE INCLUDE - "Gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia").

IMPRESA SOCIALE

4.2 In ambito *internazionale*

Sintesi proposte Task Force G7 su Social Investments

GdL 6 È Implicazioni normative e fiscali con effetto sulle imprese sociali

1. Introdurre una nuova qualificazione dell'Impresa sociale, in linea con il Regolamento UE 346/2013, in cui la definizione normativa di impresa sociale venga basata sulla mission sociale (impatti sociali positivi misurabili), Utilizzo degli utili a supporto della mission sociale ed una governance responsabile e trasparente;
2. Creare un Fondo specifico per l'Impresa sociale;
3. Introdurre normative fiscali agevolate a favore dell'Impresa sociale;
4. Consentire la distribuzione, anche se calmierata, di una parte degli utili e ridefinire la governance delle imprese sociali, consentendo la partecipazione, sebbene in via non maggioritaria, anche di eventuali *soci profit*;
5. Introdurre di misure normative che consentano la possibilità di utilizzare operazioni di sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari, quali ad esempio i social impact bond, al pari di quanto realizzato per i c.d. mini-bond con il DL n. 145/2013;
6. Introdurre una Borsa Sociale;
7. Dare attuazione alla legge sul microcredito;
8. Adattare la normativa sul crowdfunding estendendo il target di imprese beneficiarie, attualmente limitato alle start-up innovative e semplificando le procedure per l'accesso all'equity crowdfunding.

IMPRESA SOCIALE

4.2 In ambito *internazionale*

Sintesi proposte (raccomandazioni) Task Force G7 su Social Investments

GdL 4 È Imprese sociali

- Accesso alla qualifica indipendentemente dalla forma giuridica
- La legislazione deve favorire il social business
- Trasparenza nei risultati e previsione di appositi standard
- Previsione *ex lege* che sono i social impact business quelle imprese hanno nella ragione sociale (missione) di generare un impatto sociale generale o specifico
- Asset lock non obbligatorio (possibilità di trasferire beni aziendali)
- Profit lock non obbligatorio (possibilità di distribuire)
- Mission lock (previsione di forme per limitare il cambiamento di oggetto sociale)
- Diritto di prevedere forme di partecipazione pubblica
- Diritto dei destinatari ad eleggere un membro dell'organo di gestione
- Benefici fiscali per gli investitori
- Nessun incentivo fiscale all'impresa sociale

IMPRESA SOCIALE

Linee guida per una riforma del Terzo Settore (Governo Renzi)

In consultazione pubblica dal 13 maggio al 13 giugno 2014 (tot. n.1016 suggerimenti pervenuti all'indirizzo terzosettorelavoltabuona@lavoro.gov.it di cui n.187 pari al 25,3% sull'impresa sociale) per approvare un DDL al Consiglio dei Ministri del 27.06.2014

Prime proposte per l'Impresa sociale

- codificazione dell'Impresa sociale (riforma Libro I c.c.)
- introduzione di incentivi per la libera scelta dell'utente a favore delle imprese sociali mediante deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante Voucher
- far decollare l'Impresa sociale attraverso il superamento della qualifica opzionale di impresa sociale, rendendo obbligatoria l'assunzione dello *status* di impresa sociale per tutte le organizzazioni che ne abbiano le caratteristiche;
- ampliamento delle materie di particolare rilievo sociale per l'attività d'impresa;
- ampliamento delle categorie di lavoratori svantaggiati;
- previsione di forme limitate di remunerazione del capitale sociale;
- riconoscimento delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza necessità di modifiche statutarie e semplificazione delle modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l'obbligatorietà;
- armonizzazione delle agevolazioni e dei benefici di legge riconosciuti alle diverse forme del non profit;
- promozione del Fondo per imprese sociali e sostegno alla rete di finanza etica.

IMPRESA SOCIALE

DDL Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'Impresa sociale e per la Disciplina del Servizio civile universale

(BOZZA DDL approvata dal CdM il 10.07.2014 e A.C. n.2617 presentato il 22 agosto 2014 dal Presidente del Consiglio e dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze)

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'Inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

À omissisÀ

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

IMPRESA SOCIALE

DDL Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'Impresa sociale e per la Disciplina del Servizio civile universale

Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

À omissis

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o di interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

Art. 4. (Impresa sociale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino ed alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

IMPRESA SOCIALE È principi direttivi, criticità e soluzioni

DDL Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'Impresa sociale e per la Disciplina del Servizio civile universale

a) qualificazione dell'Impresa sociale quale impresa privata a finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

Note (Fonte: GdL6 Task Force G8 su Investimenti sociali)

- armonizzazione qualifica con il Regolamento UE 346/2013 (fondi EUSEF);
- status acquisito con il possesso di requisiti formali e iscrizione nella sezione l'impresa sociale Registro Imprese;
- enunciati dall'Impresa i social outcome (effetti attesi a seguito dell'attività dell'Impresa sociale);

b) revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi;

IMPRESA SOCIALE È principi direttivi, criticità e soluzioni

Note

- Automatismo di qualifica obbligatoria emarginerebbe il non profit puro alle sole attività gratuite imponendo sempre a quelle a rilevanza economica la forma di impresa sociale (A.Messina);

c) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;

Note

- Non ancorare tali ambiti o settori a norme specifiche;
- Prevedere nuovi settori (es. commercio equo e solidale, servizi al lavoro finalizzati all'inserimento di lavoratori svantaggiati, alloggio sociale, microcredito - DDL A.S. n.1418 del 27/03/2014 È Lepri);
- Intervenire dal lato delle finalità e non delle attività considerando ad es. beni e servizi di utilità sociale quelli che aumentano l'inclusione sociale o la sostenibilità ambientale (A.Messina);
- Incentivazione delle c.d. rescue company (G.Fiorentini) come forme di riconversione di aziende profit in crisi e/o strumenti per la ripresa del mercato del lavoro (reimpiego o auto-impiego di lavoratori per crisi o riorganizzazioni aziendali);
- Evitare previsioni limitative alla mera qualificazione di attività commerciali

IMPRESA SOCIALE È principi direttivi, criticità e soluzioni

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;

Note (vedi anche parte agevolazioni fiscali art.6 DDL)

- Forme limitate di distribuzione di utili (profit cap) con previsione di un tetto % (ad es. secondo il meccanismo delle coop. a mutualità prevalente art.2514 co.1 c.c.), con divieto di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato (DDL A.S. n.1418 del 27/03/2014 È Lepri);
- Destinare una quota degli utili ad aumento gratuito di capitale sociale entro certi limiti es. variazioni indice Istat prezzi al consumo per operai e impiegati per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti DDL A.S. n.1418 del 27/03/2014 È Lepri);
- Disciplinare i patrimoni destinati ad uno specifico affare, quote con diritti patrimoniali e amministrativi diversi, emissione e remunerazione di strumenti finanziari;
- Eliminare o precisare più chiaramente in modo definito il perimetro applicativo dei divieti e le presunzioni ai fini della indiretta distribuzione;
- Consentire a certe condizioni la trasferibilità dei beni a soci o terzi (asset lock) e delle quote di partecipazione (exit strategy) es. calcolando il valore di cessione a quello iniziale nominale o riconoscendo un maggior valore solo in termini di CSR dell'impresa.

IMPRESA SOCIALE È principi direttivi, criticità e soluzioni

e) razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

Note (Fonte: GdL6 Task Force G8 su Investimenti sociali)

- Nuova definizione di Ísvantaggioî, estendendo la definizione prevista dall'art. 4 L.381/1991 anche alle condizioni Ítemporaneel di debolezza sociale e/o personale, con Íimportantil difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, unito ad un progetto di inserimento lavorativo redatto dalle persone stesse con i servizi pubblici e le cooperative, coerentemente con il ÍToolkit for responsible recruitingî pubblicato dalla Commissione Europea nel 2008;
- Ipotesi di cui all'art.2, n.18), del Reg. (CE) n.800/2008 (6/8/2008) ampliando i soggetti del Reg. (CE) n.2204/2002

Es.: 1) Lavoratore migrante all'interno della Comunità o che divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; 2) chi appartiene a minoranza etnica che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche e la sua formazione professionale ed esperienza lavorativa; 3) chi desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni (a causa es. di conciliare vita lavorativa e vita familiare); 4) persone prive di titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; persone > 50 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; persone affette, al momento o in passato, da una Ídipendenzaî; chi non ha avuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stato sottoposto a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.

IMPRESA SOCIALE È principi direttivi, criticità e soluzioni

DDL Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'Impresa sociale e per la Disciplina del Servizio civile universale

f) possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo;

Note

- **Ridefinire la governance delle imprese sociali, facendo sì che alla stessa possano partecipare, sebbene in via non maggioritaria, anche i rappresentanti espressione di eventuali soci profit (o P.A.) (Fonte: GdL6 Task Force G8 su Investimenti sociali);**
- **Rivedere il principio di non discrezionalità nell'ammissione ed esclusione dei soci, l'obbligo di forme di coinvolgimento nelle decisioni dell'Impresa di lavoratori e destinatari dell'attività;**

g) coordinamento della disciplina dell'Impresa sociale con il regime delle attività d'Impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Note

- **Verificare bene la compatibilità tra norme, anche fiscali in materia (es. definizione di attività istituzionali e connesse);**

IMPRESA SOCIALE È principi direttivi, criticità e soluzioni

DDL Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'Impresa sociale e per la Disciplina del Servizio civile universale

Art. 6. (Misure fiscali e di sostegno economico)

1. I decreti legislativi di cui all'art.1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono al riordino e all'armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'UE e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della L. 11/3/2014 n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: *À omissisÀ*

f) previsione, per le imprese sociali:

1. della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2. di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
3. dell'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

Note (Fonte: GdL6 Task Force G8 su Investimenti sociali)

- Fondo specifico per l'Impresa sociale, oltre al Fondo Centrale di Garanzia per il credito alle PMI, con funzioni di finanziamento su start-up, capitale di equity e servizi di capacity building;

IMPRESA SOCIALE È principi direttivi, criticità e soluzioni

Note (Fonte: GdL6 Task Force G8 su Investimenti sociali)

- Regolamentazione di una finanza ad impatto sociale, con cui si intendono prodotti e servizi di carattere finanziario che, destinati a persone o fasce sociali tradizionalmente escluse dai consueti ambiti di investimento, sono in grado di garantire un ritorno di carattere economico e di innescare un circuito virtuoso;
- Introduzione di una Borsa Sociale, come un segmento del mercato organizzato di capitali i cui titoli negoziati siano emessi da imprese a finalità sociale o che comunque perseguono degli obiettivi di interesse generale;
- Introduzione di normative fiscali agevolate a favore dell'Impresa sociale:
 1. estendere le agevolazioni per le start-up innovative e a vocazione sociale (DL 18/10/2012 n.179 conv. L. 17/12/2012 n.221). Es.: *assunzione di personale (art.27-bis), sul lavoro (art.28); incentivi all'investimento agevolato su capitale e fondi investiti (art.29 co.1) es. detrazioni fiscali 19% Irpef (max 500 mila); 20% Ires, max 1,8 milioni (DM 30/01/2014 in GU n.66 del 20/03/2014); (art. 30)- crowdfunding;*
 2. ridurre l'aliquota Ires/Irap;
 3. introdurre detrazioni e/o deduzioni per contributi liberali, erogazioni gratuite, liberalità ed acquisti di servizi;
 4. introdurre una leva fiscale, fondamentale per stimolare la crescita di questa *asset class*, utilizzando strumenti di *tax expenditure* in grado di valutare i benefici ottenuti in termini di minore spesa pubblica.

g) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.